



STATUTI CANONICI

UNIONE DELLE CONFERENZE EUROPEE DEI/DELLE SUPERIORI/E MAGGIORI (UCESM)

I. DENOMINAZIONE E NATURA

1. L'Unione delle Conferenze Europee dei/delle Superiori/e Maggiori (UCESM) è eretta a persona giuridica ecclesiastica con Decreto dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (DIVCSVA) № AG 5-4/81 nel 25.12.1983. L'UCESM è un'associazione senza fini di lucro. L'UCESM può avere un numero illimitato di membri, nel quadro dei paesi europei. Il Segretariato ha sede a Bruxelles a meno che, con il voto unanime del Comitato Esecutivo, non si decida diversamente.

II. FINALITÀ

2. Lo scopo dell'UCESM (cf. Can 708) è di:
 - a. Promuovere, coordinare e animare le iniziative e i servizi comuni delle Conferenze nazionali dei/delle Superiori/e Maggiori d'Europa ed eventualmente con altre organizzazioni internazionali
 - b. Favorire iniziative di interesse comune
 - c. Rappresentare i membri dell'UCESM ogniqualvolta la presenza di un rappresentante dei religiosi d'Europa e dei membri di società di vita apostolica sia auspicata o richiesta
 - d. Riunire i membri nelle Assemblee Generali.

III. MEMBRI

3. §1. L'UCESM è aperta a tutte le Conferenze di Superiori/e Maggiori delle varie nazioni d'Europa, canonicamente costituite.
§2. L'adesione può essere richiesta per iscritto al Comitato Esecutivo.
§3. Essa può essere terminata dandone notifica scritta al Comitato Esecutivo.
4. §1. L'adesione all'UCESM lascia intatta la piena autonomia delle Conferenze di Superiori/e Maggiori che ne sono membri.
§2. Tuttavia, essa comporta:
 - a. diritti: partecipare, attraverso i loro rappresentanti, all'Assemblea Generale con una voce e un voto, secondo le norme stabilite nei presenti Statuti; partecipare alle attività dell'UCESM
 - b. compiti: sostenere l'UCESM nei servizi stabiliti dalle Assemblee Generali, in attiva collaborazione, tenendo conto delle possibilità che l'UCESM ha a sua disposizione; contribuire alle finanze, pagando una quota annuale.

IV. STRUTTURA

5. L'UCESM comprende i seguenti organi:
 - a. l'Assemblea Generale

- b. il Comitato Esecutivo
- c. il Segretariato Generale.

IV a. L'ASSEMBLEA GENERALE

6. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'UCESM.
7. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce (preferibilmente in presenza) almeno una volta ogni due anni. Un'Assemblea Generale straordinaria sarà convocata sia dal Comitato Esecutivo o su domanda scritta di almeno un terzo delle Conferenze che ne sono membri.
8. L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente con sei mesi di anticipo, per iscritto. Può validamente deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta (metà più una) delle Conferenze nazionali.
9. §1. I partecipanti all'Assemblea Generale sono: i/le Presidenti, i/le Vicepresidenti delle Conferenze unitarie (uomini e donne) e i/le Segretari/e Generali di tutte le Conferenze membri dell'UCESM.
§2. Hanno diritto di voto (attivo e passivo) i/le Presidenti delle Conferenze e i/le Vicepresidenti quando non sono presenti i rispettivi Presidenti.
§3. Se il/la Presidente e il/la Vicepresidente sono impossibilitati a partecipare, il/la Presidente può nominare tra i membri del Comitato Esecutivo (con autorizzazione scritta) un/a delegato/a che ha voce attiva e passiva. La delega per partecipare solo con voce attiva può essere conferita al/la Segretario/a Generale anche se non è membro del Comitato Esecutivo della Conferenza nazionale.
10. Ad ogni Assemblea Generale devono essere invitati il Nunzio Apostolico del luogo in cui si tiene l'Assemblea Generale e un rappresentante del DIVCSVA. Possono inoltre essere invitati come ospiti:
 - a. un rappresentante del CCEE (Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa) e della COMECE (Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea)
 - b. delegati delle Conferenze di Superiori/e Maggiori che non sono membri dell'UCESM
 - c. rappresentanti di paesi che non hanno Conferenze canonicamente costituite
 - d. altri invitati, per iniziativa del Comitato Esecutivo.
11. L'ordine del giorno deve essere approvato dall'Assemblea Generale e include:
 - a. relazione sul funzionamento dell'UCESM; elezione dei membri del Comitato Esecutivo; approvazione del bilancio finanziario dell'esercizio trascorso, del bilancio preventivo proposto e dell'importo della quota di adesione, e scelta dei membri che verificheranno il bilancio
 - b. altri argomenti possibili: panorama generale della situazione in Europa, in particolare a livello ecclesiale e religioso; riflessione su tale situazione e studio dell'azione proposta; eventuale elaborazione di documenti relativi alla vita consacrata e alla sua missione in Europa; creazione o soppressione di commissioni di studio; ogni altra questione pertinente.
12. Se l'Assemblea Generale decide di pubblicare una dichiarazione o un documento, o di prendere un'iniziativa che possano avere un'influenza notevole sulla vita della Chiesa in Europa, o che abbiano un qualsivoglia rapporto con la fede o la vita consacrata, si preoccuperà di farlo in coordinamento con il CCEE, la COMECE e il DIVCSVA.
13. Salvo i casi previsti agli Art. 16 §5, 25 e 26.b, tutte le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti con diritto di voto presenti.

IV b. IL COMITATO ESECUTIVO

14. Il Comitato Esecutivo è composto dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente e da due Consiglieri. Si riunisce almeno una volta all'anno.

15. §1. Il ruolo del Comitato Esecutivo è di:

- a. seguire l'evoluzione della vita religiosa, principalmente in Europa, su tutti i piani e specialmente su quello della ricerca teologica e della missione apostolica
- b. assumersi la responsabilità di organizzare le Assemblee Generali e attuare i preparativi necessari
- c. eseguire le decisioni dell'Assemblea Generale
- d. amministrare i fondi dell'UCESM e soprintendere alla gestione del bilancio dell'UCESM
- e. comunicare tempestivamente al DIVCSVA e al CCEE/alla COMECE l'ordine del giorno e il tema dell'Assemblea Generale e inviare loro i verbali delle sedute
- f. prendere tutte le misure utili per assegnare le cariche vacanti in seno al Comitato stesso, tenuto conto dei risultati delle elezioni precedentemente svolte nell'Assemblea Generale.

§2. Per quanto riguarda ogni dichiarazione pubblica che il Comitato ritenga utile o necessaria, si riferirà all'Art. 12 degli presenti statuti.

16. Elezione del Comitato Esecutivo:

§1. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente devono essere un/a Presidente in carica della loro Conferenza nazionale.

§2. Il Vicepresidente deve essere una religiosa se il Presidente è un religioso e viceversa.

§3. I Consiglieri devono essere Presidente o Vicepresidente o membri del Comitato Esecutivo della loro Conferenza nazionale al momento dell'elezione.

§4. La procedura di elezione sarà determinata dal Comitato Esecutivo e diffusa prima dell'Assemblea Generale.

§5. Per l'elezione di tutti i membri del Comitato Esecutivo è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti segreti validi. Se la maggioranza non è raggiunta nei due primi scrutini, si procede a un terzo scrutinio a maggioranza assoluta. Se questa maggioranza non è raggiunta, in un quarto e ultimo scrutinio è eletto il candidato che, fra i primi due classificati al terzo scrutinio, ottiene il massimo dei voti.

17. Mandato:

§1. I membri del Comitato Esecutivo sono eletti per un mandato di quattro anni, anche se nel frattempo cessano di essere membri della Conferenza nazionale di Superiori/e Maggiori.

§2. Possono essere rieletti per un secondo mandato di quattro anni (ma non per un terzo nella stessa funzione) a condizione che, al momento dell'elezione, soddisfino alle condizioni previste all'Art. 16 §1, 2 e 3.

§3. In caso di dimissioni del/la Presidente, il/la Vicepresidente assumerà le sue funzioni fino alla prossima Assemblea Generale. Se il/la Vicepresidente si dimette, tale funzione rimarrà vacante fino alla prossima Assemblea Generale.

§4. In caso di dimissioni di entrambi, il Comitato Esecutivo convocherà un'Assemblea Generale straordinaria.

§5. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Comitato Esecutivo nomina in sostituzione un nuovo consigliere fino alla fine del mandato.

18. Il/la Presidente:
 - a. rappresenta l'UCESM
 - b. convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e l'Assemblea Generale.
19. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di vacanza o assenza.

IV c. IL SEGRETARIATO GENERALE

20. Il/la Segretario/a Generale è nominato/a dal Comitato Esecutivo per periodi rinnovabili di quattro anni.
21. Riceve il suo mandato dal Comitato Esecutivo e rende conto al Comitato Esecutivo.
22. Il/la Segretario/a Generale ha il compito di:
 - a. preparare le riunioni del Comitato Esecutivo, redigere il verbale ed eseguirne le decisioni
 - b. rendere conto del lavoro del Segretariato all'Assemblea Generale
 - c. provvedere alla regolare comunicazione dei documenti tra le Conferenze
 - d. mantenere il sito web e gli altri mezzi di comunicazione
 - e. gestire gli archivi.

V. IL TESORIERE

23. Il Tesoriere è nominato dal Comitato Esecutivo per periodi rinnovabili di quattro anni.
24. Il Tesoriere ha il compito di:
 - a. gestire il bilancio
 - b. presentare il bilancio biennale al Comitato Esecutivo prima di sottoporlo all'Assemblea Generale per approvazione, in conformità dell'Art. 25
 - c. rendere conto della sua gestione al Comitato Esecutivo una volta all'anno
 - d. rendere conto della sua gestione di fronte all'Assemblea Generale, presentando il rapporto finanziario per approvazione
 - e. garantire che i conti siano verificati su base annuale.
25. Per l'approvazione del bilancio biennale da parte dell'Assemblea Generale è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri presenti.

VI. MODIFICA DEGLI STATUTI

26. Per l'approvazione o la modifica del presente Statuto devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a. una proposta di modifica deve essere presentata per iscritto dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato Esecutivo o dal 20% dei membri dell'Assemblea Generale
 - b. l'approvazione di modifica deve essere presa dall'Assemblea Generale con maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti
 - c. la modifica entra in vigore dopo l'approvazione da parte del DIVCSVA.

VII. DISPOSIZIONI VARIE

27. L'UCESM viene sciolta con una decisione dell'Assemblea Generale, presa secondo le modalità previste dall'Art. 26. Richiede che almeno due terzi del numero totale dei membri o dei loro delegati siano presenti a una riunione che decida lo scioglimento dell'UCESM.

28. Lo scioglimento dell'UCESM non ha effetto finché il DIVCSVA non abbia dato la sua approvazione a tale scioglimento e le modalità della sua esecuzione, ai sensi del Can 709 del Codice di Diritto Canonico.
29. In caso di decisione di sciogliere l'UCESM, la liquidazione dei beni dovrebbe essere supervisionata dal Comitato Esecutivo.
30. L'eventuale saldo a credito residuo dopo la liquidazione sarà destinato ad uno scopo connesso alla missione dell'UCESM.
31. Per qualsiasi altra disposizione non prevista dai presenti statuti, si rimanda al diritto generale della Chiesa e alle decisioni dell'Assemblea Generale.

Originale: inglese – cambiamenti: italiano